DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1981

che approva le deroghe, previste dall'Italia, a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per i tuberi-seme di patate originari del Canada

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(81/974/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali [1], modificata da ultimo dalla direttiva 81/7/CEE del Consiglio [2], in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

vista la comunicazione dell'Italia del 18 settembre 1981,

considerando che, a norma della direttiva 77/93/CEE, i tuberi-seme di patate originari d'America possono, in linea di massima, essere introdotti nella Comunità soltanto se è stata soppressa la loro facoltà germinativa, tenuto conto del rischio di introduzione del Potato spindle tuber virus, e se sono originari di regioni notoriamente esenti da Corynebacterium sepedonicum ;

considerando tuttavia che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto iii), della predetta direttiva, gli Stati membri possono prevedere deroghe per quanto riguarda il requisito della soppressione della facoltà germinativa quando non sia da temersi una propagazione di organismi ; che tali deroghe sono soggette ad approvazione in conformità dell'articolo 14, paragrafo 2 ;

considerando che in Italia l'importazione di tuberi-seme di patate della varietà Kennebec, originari delle province canadesi Nuovo Brunswick e Isola Principe Edoardo, è una necessità e che detto Stato membro ha dichiarato che prevede di introdurre le deroghe sopra menzionate ;

considerando che è noto che le due province in oggetto non sono esenti da Potato spindle tuber virus né da Corynebacterium sepedonicum ;

considerando che il Canada sta attuando un programma di eradicazione riguardante detti organismi nocivi ; che tale programma non ha ancora potuto produrre i suoi effetti ; che esso comprende tuttavia un controllo ufficiale degli stabilimenti designati per la produzione del materiale di base dei tuberi-seme, nonché di talune zone particolarmente adatte alla produzione di tuberi-seme ;

considerando che la propagazione degli organismi nocivi in causa sembra possa essere esclusa se saranno rispettate determinate condizioni tecniche, che dovranno essere particolarmente rigorose, in attesa degli effetti definitivi del programma di eradicazione ;

considerando che occorre pertanto approvare le deroghe previste dall'Italia, purché corredate dei requisiti tecnici di cui sopra e siano applicabili soltanto per un periodo limitato ;

considerando che la durata di tale periodo è determinate dalle scadenze previste per l'applicazione dell'allegato IV, parte A, punto 24, della direttiva 77/93/CEE, nella sua versione originale, e dell'articolo 15, paragrafo 2 bis, della direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate [3], modificata da ultimo dalla direttiva 81/561/CEE [4] ;

considerando che la presente decisione ha lo scopo, conformemente al penultimo considerando della direttiva 81/561/CEE, di costatare a livello comunitario che sono soddisfatte le condizioni fitosanitarie ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Si approva che l'Italia preveda, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 77/93/CEE e nell'ambito del suo allegato IV, parte A, punto 24, prima alternativa nella versione iniziale, deroghe all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino della stessa direttiva, per quanto riguarda i requisiti di cui all'allegato IV, parte A, punto 25, per i tuberi-seme di patate della varietà Kennebec originari delle province canadesi Nuovo Brunswick e Isola Principe Edoardo, alle condizioni fissate al paragrafo 2.

[1] GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.
[2] GU n. L 14 del 16. 1. 1981, pag. 23.
[3] GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66.
[4] GU n. L 203 del 23. 7. 1981, pag. 52.

2. Ai fini del paragrafo 1 si applicano le seguenti condizioni :

a) i tuberi-seme sono la prima discendenza diretta di tuberi delle categorie « Pre-élite », « Élite I », « Élite II » o « Élite III » prodotti in stabilimenti qualificati per la produzione di tuberi-seme delle categorie « Pre-élite » o « Élite I » e che sono ufficiali o ufficialmente designati e controllati a tal fine ;

b) i tuberi-seme sono stati prodotti in zone costituite in settori di produzione di patate da seme ovvero in settori comparabili situati in zone diverse da quelle designate come « zona di rischio » per quanto riguarda la presenza di Potato spindle tuber virus e di Corynebacterium sepedonicum ;

c) i tuberi-seme sono stati ufficialmente certificati come tuberi-seme di patate rispondenti almeno ai requisiti stabiliti per la categoria di « base » ;

d) un campione viene prelevato ufficialmente da ogni partita costituita da prodotti di un solo produttore e destinata all'Italia. Il campione è costituito approssimativamente dall'1 % dei tuberi della partita, fino ad un massimo di 1 000 tuberi. I campioni sono esaminati nei laboratori ufficiali per accertare l'eventuale presenza di Potato spindle tuber virus o di Corynebacterium sepedonicum. Gli esami sono effettuati secondo metodi appropriati, comprendenti almeno :
   — per quanto riguarda il Potato spindle tuber virus il « bulk testing » del materiale di patata di partenza, seguendo il metodo PAGE previo passaggio su piante di pomodoro, e
   — per quanto riguarda il Corynebacterium sepedonicum, i metodi « Gramstaining », « Latex-agglutination » o « Immunofluorescenza », secondo il caso ;

e) il certificato fitosanitario richiesto viene compilato soltanto dopo la conferma che nessuna traccia di Potato spindle tuber virus o di Corynebacterium sepedonicum è stata scoperta in occasione degli esami di cui alla precedente lettera d). Il certificato deve inoltre precisare il nome dello stabilimento definito alla lettera a) e del settore di cui alla lettera b), e indicare che le condizioni di cui alle lettere da a) a d) sono rispettate ;

f) in Italia vengono ufficialmente prelevati per sondaggio, dalle partite importate, campioni destinati agli esami ufficiali definiti alla lettera d). Le partite rimangono sotto controllo ufficiale e non possono essere commercializzate o utilizzate fino alla conferma che nessuna traccia di Potato spindle tuber virus o di Corynebacterium sepedonicum è stata scoperta in occasione di tali esami. Il totale di tutti i lotti importati per la commercializzazione non deve eccedere una quantità che sia adeguata per gli esami sopra indicati, tenuto conto delle attrezzature disponibili per essi ;

g) le patate ottenute da tuberi-seme importati non sono certificate come « tuberi-seme di patate » e sono utilizzate unicamente come patate da consumo. Inoltre, esse sono commercializzate esclusivamente in Italia ;

h) i fabbricati, contenitori, materiali d'imballaggio, veicoli, apparecchi per il trasporto, di cernita o di preparazione che sono stati in contatto con i tuberi-seme importati devono essere almeno puliti e disinfettati prima di essere messi a contatto di altre patate.

Articolo 2

L'approvazione di cui all'articolo 1 scade il 31 dicembre 1982. Essa viene revocata prima di tale data qualora si costata che le condizioni fissate all'articolo 1, paragrafo 2, non sono state sufficienti per prevenire l'introduzione degli organismi nocivi considerati o non sono state rispettate.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione